

CITTA' DI TORINO
VI Circoscrizione

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA
DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 6**

approvato con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 ottobre 2003 mecc. 0307376/89
modificato con Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 13 maggio 2014 n. mecc. 2014 02206/89 .

Articolo 1 - Finalità

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, (mecc. 2003 01233/016) avente per oggetto "Rapporti tra le Associazioni di Via e la Città di Torino" sono stati stabiliti i criteri finalizzati ad agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le Associazioni di Via. Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 ottobre 2003 (mecc.n. 0307376/89) è stato istituito il Registro delle Associazioni di Via della Circoscrizione n. 6. e

Il 27 gennaio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento Comunale delle Feste di via – Approvazione". (n.mecc. 2013 05843/16) , il presente Regolamento recepisce questo ultimo Regolamento.

Articolo 2 - Requisiti

Qualsiasi Associazione ha diritto all'iscrizione nel Registro, a condizione che:

1. Non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi;
2. Preveda come finalità principale la rappresentanza e promozione commerciale di un area territoriale ben definita riferita ai suoi problemi specifici;
3. L'Associazione si doti di uno statuto che specifichi:
 - Le modalità per l'elezione degli organi, da effettuarsi almeno ogni quattro anni;
 - La maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo deve essere composta esclusivamente da operatori economici, con attività sull'area di riferimento;
 - La rendicontazione annuale da approvare in sede di assemblea dei soci;
 - I criteri per l'adesione annuale dei soci;
 - La definizione precisa dell'ambito territoriale alla quale l'Associazione si riferisce e che dovrà rappresentare un' area in cui sono presenti almeno 60 attività commerciali.
 - L'Art. 16 del citato "Regolamento Comunale delle Feste di via" , prevede come norma transitoria, che le Associazioni di Via riconosciute dalla Circoscrizione 6 con iscrizione all'albo in data antecedente all'entrata in vigore del succitato Regolamento, possano avere in deroga un numero inferiore alle 60 attività, con determina dirigenziale del 23 aprile 2013 (mecc.n. 201341692/89) risultano già iscritte al Registro circoscrizionale le seguenti associazioni:
 - ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DI CORSO GIULIO CESARE, – C.F.05571890010.
 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti – ARTIGIANI – PROFESSIONISTI CO.VER. , – C.F. 97611750015.
 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti PRO.MAR., - C.F. 97584640011.
 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti FILO D'ORO, – C.F. 97597190012.
 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti BARCA BERTOLLA, – C.F. 97637680014.
 - ASSOCIAZIONE IL PARCO DELLA FONTANA C.F. 97590960015.

- ASSOCIAZIONE PORPORA, – C.F. 97594010015.
 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI CORSO PALERMO II, – C.F. 97642600015.
 - ASSOCIAZIONE DEL REGIO PARCO – C.F. 97638360012.
 - ASSOCIAZIONE UNA FINESTRA SU REGIO PARCO, - C.F. 97709900019.
4. Possesso dei requisiti di rappresentanza previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Direttore della Circostrizione n. 6, redatta in carta semplice, sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con determina dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, entro sessanta giorni, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5. Il Direttore di Circostrizione può altresì disporre motivatamente la cancellazione dell' Associazione dal Registro.
4. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.
5. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Periodicamente l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento del Registro ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all' articolo 3.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

Articolo 6 - Rappresentanza

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'Associazione di Via, dovrà presentare un autocertificazione, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente che attesti il livello di rappresentanza dell'Associazione rispetto all'insieme degli esercizi commerciali e delle attività economiche sul proprio territorio , che non potrà essere numericamente inferiore al 45% di tutte le attività commerciali in sede fissa o esercizi presenti sul territorio di riferimento. Nella stessa Autocertificazione dovranno essere elencate le cariche statutarie ed i relativi nominativi di chi li ricopre, con la data ed il verbale dell'ultima elezione.

Articolo 7 - Vigilanza sul Registro

La Circostrizione, si riserva la possibilità di verificare la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo Statuto associativo e la veridicità delle autocertificazioni presentate.